

Oggetto: Servizio di fognatura. Determinazione tariffe degli scarichi civili e produttivi per l'anno 2016

Premesso che:

con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente:

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone: deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014.

Con deliberazione N. 1 del 16.06.2014 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Rilevato che:

con le delibere n. 2516 e 2517 del 28 novembre 2005 la Giunta provinciale, d'intesa con gli organi rappresentativi dei comuni, aveva apportato alcune modifiche al sistema di tariffazione dei servizi di acquedotto e fognatura. Tali modifiche sono state recepite con i vari regolamenti dai singoli Comuni.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436 del 09.11.2007 con la quale vengono definite le modalità e i presupposti per il calcolo delle tariffe del servizio fognatura ed in particolare:

- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti (costi fissi),
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tale quantità (costi variabili),
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze civili.

Si deve ricordare che le utenze produttive già corrispondono una quota fissa di tariffa, differenziata in relazione alla quantità di reflujo conferito (il coefficiente "F"). Ciò in quanto necessitano di infrastrutture di dimensioni maggiori a seconda di tale quantità. È necessario quindi tener conto di questa situazione, sottraendo dal totale dei costi fissi quanto si prevede di incassare a seguito dell'applicazione del coefficiente "F". Nel caso in cui il risultato di tale operazione fosse minore o uguale a zero è evidente che il corrispettivo dovuto dalle utenze civili non dovrà comprendere alcuna quota fissa.

Per il servizio di fognatura quanto dovuto a titolo di corrispettivo deve aumentare al crescere delle acque reflue scaricate. Anche per il servizio di fognatura è stato posto quindi un limite massimo del 35 % di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali.

Il Servizio finanziario ha predisposto una proposta di adeguamento della tariffa di fognatura per gli insediamenti civili e produttivi per l'anno 2016 sulla base delle disposizioni previste dalla succitata deliberazione della Giunta provinciale e seguendo le indicazioni disposte dalla circolare della Provincia n. 13 del 15.11.2007 prot. n. 11718/07 avente ad oggetto "Modifiche ai modelli tariffari relativamente ai servizi di acquedotto e fognatura, modifiche introdotte con le delibere della giunta provinciale n. 2436 e 2437";

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

vista la proposta redatta dal Servizio Finanziario;

dato atto che in tale proposta è previsto per l'anno 2016 un tasso di copertura dei costi del servizio in parola pari al 100%:

cista le circolari del Servizio Autonomie Locali della Provincia n. 11 del 24.11.2009 prot. n. S110/09/121903/1.1/3-09 avente ad oggetto: "Aggiornamento ed approfondimenti normativi, amministrativi e giurisprudenziali in materia di tributi e tariffe comunali – Informazioni contabili connesse alla materia tributaria e tariffaria" con la quale si comunica che nessuna modifica è stata apportata ai sistemi tariffari standard relativi ai servizi acquedotto e di fognatura per l'anno 2010 e l'ulteriore nota di data 29.11.2010 che riconferma i modelli tariffari anche per il 2011; nessun'altra modifica risulta necessario per il 2015;

constatato che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

acquisiti i pareri favorevoli, espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dal Segretario dell'Unione, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2016, le tariffe relative al servizio pubblico di fognatura, con effetti dal 01.01.2016, così come riportate negli allegati prospetti (All. A e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di ritenere con la presente superate le precedenti deliberazioni di determinazione della tariffa del servizio pubblico di fognatura;
3. di dare atto che il servizio di depurazione viene gestito direttamente dalla P.A.T.;
4. di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati al Servizio Autonomie Locali per i controlli di competenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 4° del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;

- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
- c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.